



## COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

**Originale**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

**n. 10 del 18-02-2019**

**Oggetto:** SISMA 2016: II PROGRAMMA RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE O.C.S.R. N. 56/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE SCHEDA C.I.R. - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO AGIBILITA' SEDE MUNICIPALE COMUNE DI PETRIOLO - ENGINEERING & ARCHITETTURE CONTI SRL

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio nella Sede Comunale.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- ✓ il Comune di Petriolo è stato fortemente interessato dalla sequenza sismica iniziata a far data dal 24/08/2016, che ha causato danneggiamenti significativi a tutto il territorio comunale, facendo registrare ingenti danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati;
- ✓ tra gli edifici gravemente colpiti e che ha riportato danni significativi a seguito degli eventi sismici occorsi di cui sopra, figura la sede municipale del Comune di Petriolo, sita in Piazza San Martino n.1, che appartiene in maniera inscindibile al centro storico del capoluogo, all'interno della cinta muraria, con posizione delimitante Piazza San Martino e prospiciente vicolo San Martino e sovrastante Via del Castellano, la quale ultima risulta una delle maggiori arterie di comunicazione per l'intero tessuto urbano del paese;
- ✓ a seguito del sopralluogo svolto in data 06/11/2016 secondo le modalità di rilevazione del danno e la valutazione di agibilità sul patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, da parte di personale tecnico del Dipartimento di Protezione Civile presso il Municipio sito in Piazza San Martino n. 1, si è riscontrato un quadro fessurativo dell'immobile succitato tale da rendere lo stesso edificio una grave fonte di pericolo sia per la viabilità di Via del Castellano e Vicolo di San Martino che per gli edifici che insistono nei dintorni dell'edificio in argomento, riscontrando un esito di agibilità di tipo "C-Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE" limitatamente al piano 1° degli uffici comunali con accesso da Piazza San Martino;

- ✓ con Ordinanza del Sindaco n. 103 del 07/11/2016 è stato disposto lo sgombero, il divieto di accesso e l'utilizzo della porzione di Municipio risultata gravemente compromessa dagli effetti indotti dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016;
- ✓ in data 08/11/2016 è stato redatto apposito Verbale di Somma Urgenza dall'allora Responsabile dell'Area LL.PP., Ing. Nazzareno Sagretti, dal quale si desume la necessità di provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio attraverso provvedimenti di pronto intervento al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, incaricando tecnici esterni alla redazione di un progetto di messa in sicurezza temporanea dell'immobile di cui trattasi;
- ✓ in data 18/01/2017 sono state registrate ulteriori scosse sismiche che hanno aggravato le condizioni di stabilità dell'edificio di cui trattasi;
- ✓ in data 20/01/2017 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo per il rilevamento del danno, il pronto intervento e l'agibilità degli edifici ordinari secondo procedura AeDES da parte di personale tecnico incaricato del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale presso la struttura in questione, dal quale è risultato un esito di agibilità di tipo "*C-Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE*" ed "*F-Edificio INAGIBILE per rischio esterno*", estendendo l'inagibilità alla porzione dell'edificio da un livello agli ultimi tre livelli, rispetto a quanto rilevato con il precedente sopralluogo,
- ✓ Con Ordinanza del Sindaco n. 51 del 23/03/2017, pertanto, è stato disposto lo sgombero, il divieto di accesso e utilizzo degli ultimi tre livelli appartenenti all'immobile in argomento;
- ✓ Con determina LL.PP. n. 75 del 12/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo di "***Messa in sicurezza dell'edificio Sede Comunale***" per un importo complessivo pari a 72.000,00 €;
- ✓ Con determina LL.PP. n.94 del 23/11/2017, a seguito di espletamento della specifica procedura di gara, sono stati affidati i lavori di "***Messa in sicurezza dell'edificio Sede Comunale***" alla Ditta **EUGENI PERICLE srl** - Piazza E. Mattei, 7 - Matelica (Mc) - P.Iva: 01361630435, per l'importo contrattuale netto di € 49.324,38 oltre Iva di legge al 22%, pari ad € 10.851,37 per un totale complessivo pari a € 60.175,75;
- ✓ con ordinanza sindacale n°98 del 04/11/2016, sulla scorta delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità accertate, si disponeva la ripermimetrazione della c.d. "Zona rossa", ove non sussistono condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, inserendo anche il tratto di Via della Pace interessato dall'edificio in oggetto;
- ✓ con determina n°22 del 19/04/2018 del Responsabile del Procedimento di cui sopra, è stato approvato lo stato finale dei lavori e conseguente liquidazione in ordine all'esecuzione della "***Messa in sicurezza dell'edificio Sede Comunale***", ripristinando in maniera provvisoria la transitabilità dei luoghi esterni all'immobile in argomento;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

**VISTO** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**VISTO** il Decreto Legge 11 novembre 2016, n. 205, ad oggetto: “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

**VISTA** la Legge 229 del 15 dicembre 2016, ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, con la quale si convertivano i seguenti:

- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è stato convertito in legge con modificazioni;
- il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, è stato abrogato mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016;

**VISTA** l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, recante approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come modificata con Ordinanza 41 del 06.11.2017, che disciplina la qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche;

**VISTA** l’ordinanza n. 37 dell’08/09/2017 emanata dal Commissario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, recante “*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*” ed in particolare l’art.2, attività di progettazione:

[...] 1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'articolo 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori

economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. [...]

7. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. [...]

**VISTA** l'ordinanza 56 del 10.05.2018 emanata dal Commissario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, recante *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.”* con cui vengono modificate le ordinanze 33 e 37;

**VISTA** altresì l'ordinanza 67 del 12.09.2018, la quale ha apportato modificazioni ed integrazioni anche alle sopra richiamate ordinanze inerenti alla ricostruzione pubblica;

**VISTO** l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

**VISTO** il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra Struttura di Missione, Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016 e Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA in data 26 luglio 2017;

**PRESO ATTO** che la Sede Municipale del Comune di Petriolo è ricompresa all'interno del secondo programma degli interventi per la ricostruzione delle opere pubbliche, di cui agli Allegati dell'O.C.S.R. n. 56/2017 e ss.mm.ii., a cui è stato assegnato un finanziamento pari ad un importo preliminarmente stimato di € **500.000,00**;

**CONSIDERATO** che:

- ✓ con Circolare, Prot. CGRTS n. 7013 del 23/05/2018, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, On. Paola De Micheli, ha indicato i criteri e le modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016;
- ✓ dalle indicazioni procedurali succitate scaturisce la necessità da parte dei soggetti attuatori, nel caso di specie, da parte del Comune di Petriolo, di effettuare una preventiva e accurata valutazione della Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera ricompresa nei diversi piani e programmi degli interventi ammessi a finanziamento per la ricostruzione pubblica;

**ACCERTATA**, dunque, la carenza presso il Comune di Petriolo di adeguato personale da impiegare per la predisposizione della scheda di Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) per il Santuario della Madonna della Misericordia, corredata di una relazione circostanziata e relativa valutazione preliminare del Livello Operativo ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 19/2017 e ss.mm.ii., quale base di calcolo

comparativa ritenuta idonea per la stima approssimativa dell'importo necessario alla realizzazione, occorre procedere all'affidamento di tale incarico esternamente, ovvero a soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con le procedure previste all'articolo 24 del medesimo decreto;

**RAPPRESENTATA** la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.;

**VISTO** l'art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 13 del 02/07/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

**RITENUTO** necessario dover procedere con l'affidamento dell'incarico sopra individuato ad operatori economici esterni in possesso dei necessari requisiti in grado di espletare l'incarico in argomento;

**VISTI** i primi tre commi dell'**art. 32 del D.Lgs. n 50/2016**, in particolare il **comma.2:**

*“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*

**DATO ATTO**, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000 Euro per tale tipologia di affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice all'**art.31 comma 8**;

**DATO ATTO** che in data 19 aprile 2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito “Codice”) come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

**RILEVATO** che il predetto decreto legislativo, contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono nell'insieme, il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'articolo 3, lett. vvvv) sono “*i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*”;

**RICHIAMATE**, quindi le seguenti norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

- **art. 23, commi;**
- **art. 24, commi;**
- **art. 31, comma 8**

[...] Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.

*L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. [...];*

➤ **art. 46**

*[...] Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:*

*a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;*

*b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;*

*c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al D.M. n. 34 del 2013 - n.d.r.)*

*d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007)*

*e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);*

*f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.*

*2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013 - n.d.r.);*

➤ **art. 93, comma 10 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)**

*[...] Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. [...];*

➤ **art. 95 comma 3, lett. b)**

*[...] Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

*a) omissis;*

*b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; [...];*

➤ **art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi)**

*[...] 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 (livelli di progettazione) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei*

lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61;

3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

➤ **Art. 216;**

**RICHIAMATE**, inoltre, le seguenti disposizioni contenute nel Nuovo Codice Contratti Pubblici:

**art.32 comma 14:** *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

**Art. 36 comma 2:** *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

**art.37 comma 1.** *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

**VISTI** i principi di cui all'**art.30 comma 1:**

*1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.*

**DETERMINATO** il compenso relativo all'incarico in argomento, da porre a base d'asta, ai sensi di quanto disposto con decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., come risultante

dall'allegato elaborato tecnico "Calcolo del corrispettivo delle prestazioni" e dettagliato nel seguente prospetto:

CALCOLO DEI COMPENSI						IMPORTO TOTALE LAVORI
<i>I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".</i>						
VALORE DELL'OPERA	V	€	225.000,00	€	275.000,00	€ 500.000,00
PARAMETRO BASE	P		10,2298%		9,6722%	
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE		Edilizia	E.16	Strutture	S.02	
GRADO DI COMPLESSITA' DELLA PRESTAZIONE	G		1,20		0,50	
b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		Q	Importo	Q	Importo	IMPORTO TOTALE COMPENSO
Qbl . 01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,090	€ 2.485,84	0,090	€ 1.196,93	
Qbl . 02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,010	€ 276,20	0,010	€ 132,99	
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		Q	Importo	Q	Importo	
QbII . 02	Rilievo dei manufatti	0,040	€ 1.104,82	0,040	€ 531,97	
QbII . 02	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090	€ 1.196,93	
TOTALE COMPENSO			€ 3.866,87		€ 3.058,82	€ 6.925,69
SPESE ED ONERI ACCESSORI		20,000%	€ 773,37	20,000%	€ 611,76	€ 1.385,14
TOTALE CORRISPETTIVO (somma compenso, spese ed oneri accessori)			€ 4.640,24		€ 3.670,59	€ 8.310,83

corrispondente ad un importo stimato pari a **8.310,83 €** comprensivo di spese ed oneri accessori al 20%, tra i quali la cassa previdenziale, pari a un importo parziale corrispondente a **1.385,14 €**, e al netto di I.V.A. con aliquota al 22%, così articolata:

SINGOLA PRESTAZIONE	Corrispettivo	Oneri e spese	Totale Compenso	I.V.A.	Totale
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	3.682,77 €	736,55 €	4.419,33 €	972,25 €	5.391,58 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	409,20 €	81,84 €	491,04 €	108,03 €	599,06 €
Rilievo dei manufatti	1.636,79 €	327,36 €	1.964,15 €	432,11 €	2.396,26 €
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	1.196,93 €	239,39 €	1.436,32 €	315,99 €	1.752,31 €
<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>6.925,69 €</b>	<b>1.385,14 €</b>	<b>8.310,83 €</b>	<b>1.828,38 €</b>	<b>10.139,21 €</b>

**DATO ATTO**, pertanto, che:

- ✓ detto affidamento rientra tra gli affidamenti di servizi di importo pari o inferiore a 40.000 euro per cui può essere affidato in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a) negoziando il ribasso sull'importo della prestazione fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa;
- ✓ ai sensi dell'art. 95 del Codice, essendo l'importo dell'incarico inferiore ad euro 40.000 può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

**VISTO quindi** l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n.145/2018:

*449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, (nonché' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto*

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. [...]

**450.** [...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo (pari o superiore a **5.000 euro**) inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.[...]

**VERIFICATO** che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio al fine dell'espletamento dell'incarico in oggetto;

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è lecito procedere all'affidamento dell'incarico in argomento, per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**DATO ATTO** che:

- ✓ in applicazione del succitato articolo ed in relazione al rispetto dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n.50/2016 ed in particolare: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, questo ente ha individuato l'**Ing. MASSIMO CONTI**, iscritto all'Ordine degli **Ingegneri della Provincia di Fermo**, matricola n°**374**, Codice Fiscale: **CNTMSM76B19A252Y**, legale rappresentante della società **ENGINEERING & ARCHITETTURE CONTI S.R.L.** con sede legale in **via San Ruffino, snc – 63857 – AMANDOLA (FM)**, P.IVA: **02330570447**, quale operatore economico con capacità tecnico-professionali adeguate allo svolgimento dell'incarico in argomento;
- ✓ al tecnico di cui sopra è stata trasmessa in data **11/02/2019**, la lettera di invito a presentare un'offerta economica migliorativa rispetto al compenso sopra determinato, entro e non oltre il giorno **18/02/2019**, contenente le modalità e le condizioni del servizio da espletare, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**RAMMENTATO** che trattasi di appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, inerente alla redazione della scheda di congruità dell'importo richiesto in relazione all'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità con miglioramento sismico fin dove possibile relativamente all'immobile di proprietà del Comune di Petriolo sito in Piazza San Martino n.1, adibito a sede dei servizi e compiti istituzionali dell'Ente;

**VISTA** la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornamento al Decreto Legislativo n.56/2017 con Delibera del Consiglio n.138 del 21 febbraio 2018 - Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", aggiornate alla Legge n. 55/2019 con delibera n. 417 del 15/05/2019;

**VISTA** la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", aggiornate alla Legge n. 55/2019 con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

**VISTO**, altresì l'art. 34 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016 n. 229, ad oggetto "Qualificazione dei professionisti" e il particolare il comma 1 che prevede quanto segue:

*"1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.";*

**CONSIDERATO** che il professionista sopra individuato, risulta in possesso della necessaria competenza e professionalità per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, come desumibile dal curriculum vitae agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, nonché iscritto all'Elenco Speciale dei Professionisti istituito dalla Struttura Commissariale ai sensi dell'art. 34 decreto legge n.189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare dall'art. 23 comma 1 lett. a):

*[...]2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto.[...] Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n.50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;*

**PRECISATO** che:

- ✓ l'incarico non rientra nel programma degli incarichi esterni per collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
- ✓ il professionista, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, sui quali l'Amministrazione effettuerà i dovuti pagamenti tramite bonifici bancari o postali, con l'indicazione del rispettivo CIG/CUP;

**ACQUISITA** l'offerta economica migliorativa formulata dal tecnico, come sopra meglio individuato, assieme alla dichiarazione sostitutiva con atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché l'impegno all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., all'interno della quale è stato indicato il ribasso percentuale a corpo dell'**8% (otto percento)**, pari a € **664,87**, rispetto al compenso comprensivo delle spese e degli oneri accessori, con esclusione dell'I.V.A. con aliquota al 22%;

**RITENUTA** l'offerta congrua e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale di Petriolo;

**DATO ATTO**, inoltre che:

- si ravvisano nell'interesse dell'Ente, motivazioni sufficienti per affidare direttamente l'incarico in argomento all'operatore economico sopra individuato, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di mercato, che costituirebbero, nella fattispecie, inutile appesantimento del procedimento amministrativo commisurato alla natura economica del servizio di cui trattasi, e alla luce della necessità di provvedere tempestivamente all'obiettivo prefissato;

- il ricorso alla procedura di affidamento diretto è ulteriormente giustificato:
  - a) dall'importo limitato dell'affidamento;
  - b) da ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

**RITENUTO**, quindi, di dover procedere con l'affidamento del servizio in oggetto;

**DATO ATTO** che:

- ✓ la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto e che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione, rispondendo pienamente all'interesse collettivo;
- ✓ ai sensi dell'art. 192 del TUEL, le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

<b>Clausole essenziali</b>	<b>Specifica</b>
<b>Oggetto del servizio affidato:</b>	Redazione della Scheda C.I.R. corredata di una relazione circostanziata e della valutazione preliminare del livello operativo secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 con nota Prot. CGRTS n. 7013 del 23/05/2018 e ordinanze commissariali correlate, nonché a seguito delle eventuali richieste di integrazione da parte del territorialmente competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, fino ad approvazione con esito favorevole della scheda C.I.R.
<b>Tempo di esecuzione della prestazione:</b>	entro 180 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, dovrà essere consegnata la scheda C.I.R. con tutta la documentazione collegata e necessaria per il caricamento della stessa all'interno della piattaforma all'uopo predisposta da parte della Regione Marche
<b>Stipula del contratto:</b>	il contratto, da stipulare secondo l'uso del commercio, ovvero mediante sottoscrizione digitale tra le parti o metodo equivalente e avvenuta trasmissione per mezzo di posta elettronica certificata, a norma dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici
<b>Modalità di pagamento del compenso</b>	il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della scheda C.I.R., sulla scorta di presentazione di regolare richiesta di pagamento, presentazione della relativa fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva e fiscale
<b>Nell'ambito dell'incarico l'operatore affidatario dell'incarico in argomento dovrà svolgere i seguenti compiti.</b>	<p><b>Redazione Scheda C.I.R. con gli elaborati necessari, richiamati dalla circolare del Commissario Straordinario, Prot. CGRTS n. 7013 del 23/05/2018 e dalle relative indicazioni dell'USR, di seguito riposti:</b></p> <p>Relazione circostanziata sulla congruità o meno dell'importo richiesto tramite confronto dell'importo dell'intervento necessario al ripristino dell'agibilità dell'immobile in argomento</p> <p>Valutazione preliminare del livello operativo di cui all'Ordinanza commissariale n. 19/2017 e ss.mm.ii. e secondo le modalità impartite dal Commissario Straordinario e recepite dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche</p> <p>Rilievo del manufatto con elaborati dello stato di fatto tramite planimetrie, prospetti e sezioni in scala opportuna, in quantità e qualità sufficienti a rappresentare l'immobile</p>

	Esauriente documentazione fotografica e relativa mappatura rappresentante il quadro fessurativo insistente sul manufatto
	Calcolo sommario della spesa e relativo quadro tecnico economico di progetto inerente all'intervento di ripristino dell'agibilità del manufatto
	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

**ESPERITI** i dovuti controlli in capo al professionista, ovvero:

- ✓ la regolarità contributiva e previdenziale di cui al certificato rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- ✓ l'iscrizione all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189/2016 convertito in legge n.229/2016 e ss.mm.ii., numero iscrizione EP\_019167\_2018;

**PRECISATO** che verrà successivamente acquisito, in modalità semplificata, presso la piattaforma telematica messa a disposizione da ANAC, il relativo Codice Identificativo Gara in riferimento all'incarico in oggetto;

**VISTO** l'art. 183 del TUEL relativo all'impegno di spesa, il cui importo derivante dall'affidamento dell'incarico in oggetto dovrà essere imputato al cap. **1487/1 (RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - EDIFICIO COMUNALE)** - codice: **01.01-2.02.01.09.999** del corrente bilancio finanziario - **annualità 2019**;

**VISTO** l'art. 147- bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente da parte del Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere, ricordando che la relativa spesa da sostenere è assicurata all'interno del finanziamento pubblico concesso attraverso l'emanazione del primo programma per la ricostruzione delle Opere Pubbliche di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 del 8 settembre 2017, n. 37 e ss.mm.ii.;

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICORDATO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;

**VISTI:**

- Lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente attestante la relativa copertura finanziaria secondo quanto disposto agli artt. 147-bis e 153 del decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

### DETERMINA

- di APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di PROCEDERE all'affidamento diretto del servizio di redazione del "**SCHEDE C.I.R. INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED AGIBILITA' EDIFICIO SEDE MUNICIPALE**" ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'operatore economico come di seguito individuato:
  - ✓ l'Ing. **MASSIMO CONTI**, iscritto all'Ordine degli **Ingegneri della Provincia di Fermo**, matricola n°374, Codice Fiscale: **CNTMSM76B19A252Y**, legale rappresentante della società **ENGINEERING & ARCHITETTURE CONTI S.R.L.** con sede legale in **via San Ruffino, snc - 63857 - AMANDOLA (FM)**, P.IVA: **02330570447**;
- di PRENDERE ATTO dell'offerta migliorativa formulata dall'operatore economico sopra individuato, comprensivo di spese ed oneri accessori e al netto di I.V.A. ai sensi di legge, comportando impegno di spesa per l'Ente come appresso specificato:

COMPENSO	CNPAIA	I.V.A.	TOTALE
7.351,89 €	294,08 €	1.682,11 €	9.328,08 €

- di PRECISARE che il servizio, come ben evidenziato in sede di invito, è regolato dalle condizioni inscindibili di cui all'allegata lettera di invito;
- di IMPUTARE la somma totale di € **9.328,08**, derivante dall'emanazione del presente dispositivo al capitolo **1487/1 (RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - EDIFICIO COMUNALE)** - codice: **01.01-2.02.01.09.999** del corrente bilancio finanziario - **annualità 2019**;
- di DARE ATTO del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitaria;
- di PRENDERE ATTO che:
  - gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n.136/2010, così come modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
    - ✓ *il contraente assume obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
    - ✓ *il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente.*
    - ✓ *i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;*
    - ✓ *eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno prontamente comunicate per iscritto dal contraente;*
  - che sarà successivamente acquisito il relativo Codice Identificativo Gara presso la piattaforma telematica gestita dall'ANAC;

- di PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che:
  - ✓ il fine che si intende perseguire consiste nella redazione del “**SCHEDE C.I.R. INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED AGIBILITA' EDIFICIO SEDE MUNICIPALE**” secondo le modalità e i criteri stabiliti dal decreto legge n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e ss.mm.ii. e le attinenti ordinanze commissariali attuative, in particolare l'ordinanza n. 37/2017 e ss.mm.ii., ovvero dovrà essere garantita la necessaria assistenza e consulenza fino alla fase di approvazione da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente;
  - ✓ l'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione del servizio sopra individuato, con importo a corpo posto a base di gara determinato con le modalità stabilite dal c.d. decreto parametri per la somma complessiva di € 8.310,83, oltre I.V.A. ai sensi di legge, la cui obbligazione verrà perfezionata tramite la sottoscrizione del presente dispositivo, a seguito dell'offerta migliorativa formulata e accettata da parte del professionista succitato per un corrispettivo pari a € 7.645,96, oltre IVA ai sensi di legge;
  - ✓ le clausole essenziali sono contenute nella documentazione prodotta all'interno della lettera di invito trasmessa, le quali sono state accettate integralmente con il riscontro pervenuto;
  - ✓ la modalità di scelta del contraente risulta quella dell'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - ✓ il contratto sarà stipulato ai sensi del comma 14 art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  
- di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e 31 decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. è lo scrivente, Ing. Silvano Biancucci, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
  
- di DICHIARARE che, relativamente al sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 , ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
  
- di TRASMETTERE il presente dispositivo al fine dell'assolvimento degli obblighi di rispettiva competenza al:
  - ✓ Responsabile del Servizio Finanziario al fine dell'apposizione del visto di attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito del quale diviene esecutivo il presente provvedimento;
  - ✓ Responsabile dell'Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e all'interno della Sezione “*Bandi di gara e contratti*” al fine di ottemperare agli obblighi in ordine al principio della trasparenza a cui è soggetta l'Amministrazione Pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Biancucci Silvano

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DE ANGELIS STEFANO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al  
li,

IL MESSO COMUNALE  
TEMPERINI GIGLIOLA